



NEWSLETTER

anno 11° - newsletter 6/2024
Aggiornata al 30 giugno 2024

PRIMO PIANO

- **AML Package: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il nuovo pacchetto di riforma della disciplina AML/CFT:** In data 18 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il nuovo "AML Package", ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.
- **DORA: in Gazzetta Ufficiale UE i nuovi Regolamenti delegati:** Sono stati pubblicati in GU UE i seguenti Regolamenti delegati che integrano il Regolamento DORA: (i) n. 2024/1772, che disciplina i criteri di classificazione degli incidenti ICT; (ii) n. 2024/1773, che disciplina la politica sugli accordi contrattuali per l'uso dei servizi ICT; (iii) n. 2024/1774 sui processi e sulle politiche per la gestione dei rischi informatici.
- **Outsourcing: la nuova Guida BCE:** La BCE ha avviato una consultazione pubblica sulla nuova Guida all'esternalizzazione dei servizi *cloud* ai terzi fornitori di tali servizi che concerne i rischi e le *best practices* osservate dalla vigilanza congiunta nell'ambito della vigilanza continua e delle ispezioni in loco.

Sommario

PRIMO PIANO	1
1. Legislazione europea	4
1.1. MREL e TLAC: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di Esecuzione n. 2024/1618.....	4
1.2. Retail investment package: raggiunto l'accordo in Consiglio UE sul nuovo pacchetto normativo degli	4
1.3. Rischio di mercato: pubblicato in GU UE il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1085	5
1.4. Commissioni ESMA sui repertori dati: pubblicati in GU UE i Regolamenti Delegati	5
1.5. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1728 in merito ai criteri di identificazione dei "Gruppi di clienti connessi"	6
1.6. AML Package: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il nuovo pacchetto di riforma della disciplina AML/CFT	7
1.7. Requisiti patrimoniali: pubblicati in GU UE i regolamenti relativi a Basilea 3 plus.....	8
1.8. Consiglio UE: approvato il mandato di revisione del quadro CMDI sulla gestione delle crisi bancarie.....	8
1.9. DORA: in GU UE il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1773 che disciplina la politica sugli accordi contrattuali per l'uso dei servizi ICT	9
1.10. DORA: in GU UE il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1772 che disciplina i criteri di classificazione degli incidenti ICT.....	10
1.11. DORA: in GU UE il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1774 sui processi e sulle politiche per la gestione dei rischi informatici.....	10
1.12. KIRB: Pubblicato in GU UE il Regolamento Delegato sulle condizioni per calcolare i requisiti patrimoniali	11
1.13. Gruppi di SIM: pubblicato in GU UE il Regolamento Delegato sui metodi di consolidamento prudenziale	12
2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza	14
2.1. AML e IVASS: pubblicato il Provvedimento n. 144/2024 in materia di governance AML.....	14
2.2. AML: alla UIF il compito di raccogliere informazioni sui trasferimenti di fondi extra-UE.....	15
2.3. Bankit: disponibile il 48° aggiornamento della Circolare n. 285/2013	16
2.4. Rischio di mercato: disponibili i Progetti finali di RTS EBA sui nuovi modelli IMA.....	16
2.5. Informativa al pubblico degli enti: pubblicata la bozza finale di ITS EBA	17
2.6. IVASS: disponibile il Provvedimento n. 147 del 20 giugno 2024 recante modifiche in materia di distribuzione assicurativa	18
2.7. EBA: pubblicata la bozza finale di modifica degli RTS sul metodo "SA-CRR"	18
3. Orientamenti, linee guida e Q&A	20
3.1. ESG: disponibili i primi tre documenti EFRAG di guida all'attuazione degli standard ESRS.....	20
3.2. Revisione del framework prudenziale delle imprese di investimento: avviata la consultazione EBA e ESMA	20
3.3. Intelligenza Artificiale: orientamenti dal Garante europeo per la privacy.....	21
3.4. ESG: dall'ESAs i Final Reports	22
3.5. IVASS: al via l'attività di mystery shopping	22
3.6. Outsourcing: la nuova Guida BCE all'outsourcing dei servizi cloud ai terzi fornitori.....	23
3.7. Commissioni di performance del gestore: Q&A dall'ESMA	23
3.8. MiCAR: dall'EBA le Linee Guida e le Bozze finali di RTS in materia di governance, conflitti d'interesse e remuneration per gli emittenti ART	24
3.9. EBA: aperta la consultazione di RTS sulla standardizzazione del rischio operativo	25
3.10. Prospetto informativo: FAQ Consob	25
3.11. Fornitori di servizi di crowdfunding: Q&A dall'ESMA.....	26
3.12. EMIR: Q&A dall'ESMA.....	27
3.13. Rischio di credito di controparte: avviata una pubblica consultazione per l'estensione agli intermediari 106 TUB.....	28
3.14. Green Bond UE: disponibile la risposta inviata dall'ICMA all'ESMA sulla registrazione e supervisione dei revisori esterni	29
3.15. MiCAR, MiFIR e UCITS: Q&A dall'ESMA	30
3.16. MiCAR: pubblicato il pacchetto di RTS e Linee Guida EBA	31

3.17. ESG: disponibile il Quaderno di Finanza Sostenibile Consob n. 4 del mese di giugno 2024	32
3.18. ESG: disponibile il Parere congiunto ESAs sul processo di riforma del Regolamento SFDR.....	33
3.19. MiCAR: disponibile il nuovo pacchetto di norme tecniche e linee guida EBA.....	33
3.20. Crypto Asset: al via l'indagine conoscitiva ESMA.....	34
3.21. ESG: disponibile la Relazione Annuale Bankit 2023 sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici.....	34
3.22. Idoneità degli esponenti ed azionisti di CASPs e di Emittenti di ARTs: disponibili le nuove Linee Guida EBA & ESMA	35

1. Legislazione europea

1.1. MREL e TLAC: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di Esecuzione n. 2024/1618

Banca

Il 6 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento (UE) n. 2024/1618, recante le norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE relativamente alla segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri (di seguito "MREL") e passività ammissibili (di seguito "TLAC").

In particolare, il Regolamento (UE) n. 575/2013 obbliga le entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione di dedurre dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da esse detenuti, utilizzati per conformarsi al requisito *ex art. 92-ter* del Regolamento (UE) n. 575/2013 (*i.e.* il "requisito di capacità totale interna di assorbimento delle perdite" - "TLAC interna") o al requisito *ex art. 45 septies* della Direttiva 2014/59/UE (*i.e.* il «requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili interno» - «MREL interno»), se tali strumenti siano stati emessi da entità che non sono soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione.

Tale obbligo di deduzione è stato così inserito nei modelli di informativa al pubblico relative alle informazioni armonizzate sul MREL interno e sulla TLAC interna di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/763, nonché nelle informazioni armonizzate fornite alle autorità nazionali competenti e alle autorità di risoluzione.

Inoltre, la Direttiva (UE) n. 2024/1174 e il Regolamento (UE) n. 806/2014 hanno ulteriormente modificato l'obbligo di deduzione di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, spiegando che le entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a dedurre solo gli strumenti di fondi propri detenuti, emessi da entità soggette a liquidazione che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, a determinate condizioni circa la rilevanza di tali strumenti detenuti.

Queste modifiche sono state altresì incluse nelle informazioni fornite nei modelli per l'informativa al pubblico e nella segnalazione alle autorità nazionali competenti e di risoluzione.

Le entità soggette al c.d. "requisito TLAC" (art. 92-*bis* o art. 92-*ter* del Regolamento (UE) n. 575/2013) o al c.d. "requisito MREL" (art. 45 Direttiva 2014/59/UE) possono, previa autorizzazione della rispettiva autorità di risoluzione, rimborsare, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili in conformità con l'art. 78-*bis* del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.2. Retail investment package: raggiunto l'accordo in Consiglio UE sul nuovo pacchetto normativo degli

Assicurazio
ne, Banca,
SGR,
SICAF,
SICAV, SIM

Il 13 giugno 2024 il Consiglio dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul pacchetto normativo relativo agli "investimenti al dettaglio" (c.d. "Retail investment package", di seguito il "Pacchetto normativo"), diretto a rafforzare le norme europee in materia di protezione degli investitori al dettaglio che intendono investire sui mercati dei capitali dell'UE.

Il Pacchetto normativo mira a proteggere in maniera più efficace gli investimenti, fornendo agli investitori *retail* informazioni più trasparenti sui prodotti di investimento, garantendo maggiore trasparenza e divulgazione.

Suddetto Pacchetto prevede, in particolare, due proposte legislative:

1. una Direttiva *omnibus* che modifica la Direttiva MiFID II, la Solvency II, la Direttiva UCITS e la Direttiva AIFMD;
2. una proposta di Regolamento che modifica il Regolamento PRIIPs.

L'obiettivo del legislatore europeo è quello di imporre, tramite il Pacchetto normativo, gli stessi requisiti di trasparenza e informazione in tutta la legislazione dell'Unione, così da evitare sovrapposizioni.

Ciò comprende:

- l'adeguamento delle regole di divulgazione;
- la garanzia che i prodotti d'investimento offrano un reale valore aggiunto agli investitori *retail*;
- la risoluzione di potenziali conflitti di interesse dovuti a incentivi;
- la lotta al marketing ingannevole;
- il mantenimento di elevati standard di qualificazione per i professionisti;
- il rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza.

Per avere maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.3. **Rischio di mercato: pubblicato in GU UE il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1085**

*Autorità,
Banca, SIM*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) n. 2024/1085 del 13 marzo 2024 (di seguito il "**Regolamento Delegato**"), che integra, e non modifica, il Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito il "**CRR**") relativo alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla metodologia di valutazione mediante cui le Autorità nazionali competenti ("**ANC**") verificano la conformità di un ente ai requisiti relativi all'utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato.

I suddetti enti possono utilizzare i modelli interni per il rischio di mercato se, e solo se, soddisfano i requisiti di cui al CRR, e dovrebbero rispettare tali requisiti sia in fase di utilizzo dei suddetti modelli sia quando chiedono estensioni o modifiche rilevanti degli stessi.

Dunque, con il Regolamento Delegato viene definito che le ANC, in fase di verifica del rispetto dei suddetti requisiti da parte degli enti, dovranno applicare gli stessi criteri e la stessa metodologia di valutazione.

Per garantire che gli enti rispettino i requisiti di cui al CRR, le ANC valuteranno la qualità complessiva delle soluzioni, dei sistemi e dei metodi applicati da un ente, tenendo altresì in considerazione la natura, le dimensioni e la complessità della struttura e del modello aziendale dell'ente, la complessità dei modelli interni alternativi, la natura dei prodotti finanziari interessati da tali modelli, la qualità delle informazioni comunicate dall'ente interessato e le risorse a loro disposizione.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.4. **Commissioni ESMA sui repertori dati: pubblicati in GU UE i**

Regolamenti Delegati

Repertori di dati

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE del 18 giugno 2024 i Regolamenti Delegati della Commissione Europea che armonizzano determinati aspetti riguardanti le commissioni che l'ESMA ha imposto ai repertori di dati (i) sulle negoziazioni, (ii) sulle cartolarizzazioni ed (iii) a certi amministratori di indici di riferimento.

Suddetti Regolamenti Delegati si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2025.

Nel dettaglio, sono stati pubblicati:

- il **Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1702** dell'11 marzo 2024, che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 1003/2013 relativamente all'armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'ESMA;
- il **Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1703** dell'11 marzo 2024, che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 2020/1732 per quanto concerne l'armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall'ESMA;
- il **Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1704** dell'11 marzo 2024, che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/360 per quanto concerne l'armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'ESMA;
- il **Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1705** dell'11 marzo 2024, che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 2022/805 in merito all'armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento dall'ESMA.

Per consultare il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1702, cliccare [qui](#).

Per consultare il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1703, cliccare [qui](#).

Per consultare il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1704, cliccare [qui](#).

Per consultare il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1705, cliccare [qui](#).

1.5. **Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1728 in merito ai criteri di identificazione dei "Gruppi di clienti connessi"**

Banca, SIM

Il 18 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1728 del 6 dicembre 2023, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito "CRR"), con riferimento alle norme tecniche di regolamentazione che specificano quali sono le circostanze atte a soddisfare le condizioni per identificare "gruppi di clienti connessi" (v. art. 4, par. 1, punto 39 del CRR).

In sintesi, quanto emerso dalle norme tecniche di regolamentazione pubblicate:

- nel momento in cui non sia chiaro a quale categoria di connessioni debba essere attribuita l'interconnessione tra diverse persone, dovrà prevalere il principio generale di prudenza, e verrà presunta l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio;
- qualora le persone fisiche o giuridiche siano legate solo attraverso la loro dipendenza da fattori esterni geografici o settoriali comuni, non porteranno all'identificazione di gruppi di

clienti connessi;

- nel momento in cui due o più persone giuridiche sono parte dello stesso bilancio consolidato, la condizione del controllo sarà considerata soddisfatta anche senza esposizioni verso la persona fisica o giuridica che esercita il controllo;
- qualora la persona fisica o giuridica possieda la maggioranza dei diritti di voto o sia in grado di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o eserciti un'influenza dominante su un'altra persona, le condizioni per riconoscere un legame di controllo si considereranno soddisfatte;
- nel momento in cui la persona fisica o giuridica abbia il diritto o la capacità di decidere sulla strategia o ad operazioni importanti di un'altra persona, o abbia il diritto o la capacità di coordinare l'amministrazione di una o più persone giuridiche, tali circostanze saranno sufficienti per determinare un'influenza dominante e, pertanto, saranno soddisfatte le condizioni per l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio;
- nel momento in cui due o più persone fisiche o giuridiche costituiscano un insieme unitario sotto il profilo del rischio in virtù di un legame di controllo, e una o più di esse siano così fortemente interconnesse e interdipendenti con una o più persone fisiche o giuridiche da essere economicamente dipendenti, tutte queste persone rappresenteranno, sotto il profilo del rischio, un insieme unitario globale;
- nel verificare la coesistenza del legame di controllo e della dipendenza economica, gli enti prenderanno in esame ciascun caso separatamente;
- nel momento in cui dovesse sussistere anche solo una dipendenza economica tra persone facenti parte di gruppi di controllo diversi, queste dovrebbero essere raggruppate in un unico gruppo globale di clienti connessi, che dovrebbe ricomprendere non solo il gruppo di controllo, ma anche tutte le persone economicamente dipendenti e tutte le persone controllate da queste ultime;
- nel momento in cui dovessero sussistere circostanze eccezionali che precludano l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio, l'ente dovrà dare prova che due o più persone fisiche o giuridiche non costituiscano un insieme unitario sotto il profilo del rischio, nonostante siano soddisfatte le condizioni affinché tali persone siano considerate clienti connessi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.6. **AML Package: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il nuovo pacchetto di riforma della disciplina AML/CFT**

Tutti gli operatori

In data 18 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il nuovo "AML Package", ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, che si compone:

1. della Direttiva (UE) n. 2024/1640 (la "VI Direttiva AML");
2. del Regolamento (UE) n. 2024/1624 (il "Single Rulebook");
3. del Regolamento (UE) n. 2024/1620 (il "Regolamento AMLA").

Nel dettaglio:

- la VI Direttiva AML (Direttiva (UE) n. 2024/1640) del 31 maggio 2024 prevede i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini ML/FT, che modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937 e abroga la Direttiva (UE) n. 2015/849;
- il “*Single Rulebook*”, (Regolamento (UE) n. 2024/1624) del 31 maggio 2024, che disciplina la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- il “Regolamento AMLA” (Regolamento (UE) n. 2024/1620) del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (*i.e.* AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010.

Per consultare la VI Direttiva AML, cliccare [qui](#).

Per consultare il *Single Rulebook*, cliccare [qui](#).

Per consultare il Regolamento AMLA, cliccare [qui](#).

1.7. **Requisiti patrimoniali: pubblicati in GU UE i regolamenti relativi a Basilea 3 plus**

*Autorità,
Banca, SIM*

In data 19 giugno 2024 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) n. 2024/1623 (c.d. “CRR III”), che modifica il Regolamento sui requisiti patrimoniali (Regolamento (UE) n. 575/2013), e la Direttiva (UE) n. 2024/1619 (c.d. “CRD VI”), che modifica la Direttiva sui requisiti patrimoniali (Direttiva 2013/36/UE), relativamente ai nuovi *standard* emanati nell'ambito del quadro normativo di Basilea 3 (altrimenti noto come “Basilea 3 plus”).

In particolare:

- il Regolamento (UE) n. 2024/1623 (CRR III) del 31 maggio 2024 modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 che disciplina i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*;
- la Direttiva (UE) n. 2024/1619 (CRD VI) del 31 maggio 2024 modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ESG.

Per consultare il Regolamento CRR III, cliccare [qui](#).

Per consultare la Direttiva CRD VI, cliccare [qui](#).

1.8. **Consiglio UE: approvato il mandato di revisione del quadro CMDI sulla gestione delle crisi bancarie**

Banca

In data 19 giugno 2024 è stato approvato dal Consiglio dell'Unione Europea un mandato negoziale sulla revisione del quadro di gestione delle crisi bancarie e di assicurazione dei depositi (c.d. “CMDI”) per le banche.

La revisione comprende una serie di misure dirette a rafforzare l'attuale quadro europeo per la gestione delle crisi e, nel dettaglio, a rendere il processo di risoluzione delle crisi per le banche di piccole e medie dimensioni più efficiente.

Si ricorda che in data 18 aprile 2024, la Commissione europea aveva adottato una serie di proposte legislative per la revisione del CMDI, in particolare:

- una proposta di direttiva che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto concerne le misure di intervento precoce, le condizioni di risoluzione e il finanziamento della risoluzione delle crisi bancarie;
- una proposta di direttiva che modifica la Direttiva 2014/49/UE per quanto concerne l'applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza;
- una proposta di regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi.

Pertanto, il Consiglio sarà ora impegnato in negoziati con il Parlamento UE in merito alla forma finale degli atti legislativi, che entreranno in vigore dopo la duplice approvazione da parte dei due organi.

Per maggiori dettagli circa le misure previste, cliccare [qui](#).

1.9. **DORA: in GU UE il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1773 che disciplina la politica sugli accordi contrattuali per l'uso dei servizi ICT**

Tutti gli operatori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1773 del 13 marzo 2024, che integra il *Digital Operational Resilience Act* (Regolamento (UE) n. 2022/2554 – “DORA”) con standard tecnici di attuazione relativi al contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti.

Il Regolamento DORA prevede che le entità finanziarie stabiliscano alcuni principi fondamentali per gestire i rischi informatici derivanti da terzi, soprattutto quando le entità finanziarie ricorrono a fornitori terzi di servizi ICT a supporto delle loro funzioni essenziali o importanti: pertanto, nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici, sono tenute ad adottare, e a riesaminare periodicamente, una strategia per i rischi informatici derivanti da terzi.

Come disciplinato dall'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento DORA, tale strategia deve necessariamente includere una politica per l'utilizzo dei servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi, che si applica su base individuale e, se del caso, su base sub-consolidata e consolidata.

Gli standard tecnici attuativi del DORA pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE, redatti dalle ESAs e confermati dalla Commissione, tengono in debita considerazione le dimensioni, la struttura e l'organizzazione interna degli enti finanziari, nonché la natura e la complessità delle loro attività e operazioni.

Pertanto, sono stati definiti alcuni requisiti normativi adeguati a tutte le entità finanziarie che elaborano la politica relativa agli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti, al fine di garantire che tali requisiti siano applicati in modo proporzionato.

I principali contenuti previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1773 vengono qui di seguito riepilogati:

1. applicabilità della politica ai gruppi ed alla catena di fornitura di servizi ICT;
2. politica sugli accordi contrattuali e governance del rischio;
3. politica, gestione della fase precontrattuale e monitoraggio del rischio;
4. politica e requisiti minimi per gli accordi contrattuali.

Il Regolamento delegato entrerà in vigore a partire dal 20° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.

Per una lettura più approfondita, cliccare [qui](#).

1.10. DORA: in GU UE il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1772 che disciplina i criteri di classificazione degli incidenti ICT

Tutti gli operatori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 giugno 2024 il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1772 del 13 marzo 2024, che integra il Regolamento (UE) n. 2022/2554 ("DORA") in merito agli standard tecnici relativi:

- ai criteri per la classificazione delle minacce informatiche e degli incidenti connessi alle ICT ;
- alle soglie di rilevanza;
- ai dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti.

Il Regolamento DORA prevede l'armonizzare e la razionalizzazione degli obblighi di segnalazione degli incidenti connessi alle ICT e degli incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti riguardanti enti creditizi, IP, prestatori di servizi di informazione sui conti e IMEL. I criteri di classificazione e le soglie di rilevanza previsti nel Regolamento attuativo dell'art. 18 DORA tengono conto delle dimensioni e del profilo di rischio complessivo dell'ente finanziario, ma anche della natura, portata e complessità dei servizi di tutte le entità finanziarie.

Pertanto, sono stati concepiti al fine di essere applicati in maniera coerente a tutte le entità finanziarie, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal loro profilo di rischio, e non comportare un onere di segnalazione sproporzionato per le entità finanziarie più piccole.

I criteri di classificazione e le soglie di rilevanza sono da intendersi allineati:

- agli Orientamenti EBA sulla segnalazione degli incidenti gravi, ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/2366;
- agli Orientamenti sulle informazioni periodiche e sulla comunicazione delle modifiche sostanziali che i repertori di dati sulle negoziazioni devono presentare all'ESMA;
- al quadro di riferimento della BCE/SSM per la segnalazione degli incidenti informatici.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.11. DORA: in GU UE il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1774 sui processi e sulle politiche per la gestione dei rischi informatici

Tutti gli operatori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 giugno 2024 il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1774 del 13 marzo 2024, che integra il Regolamento (UE) n. 2022/2554 ("**DORA**") per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici.

Al fine di garantire la propria resilienza operativa digitale, le entità finanziarie, secondo quanto previsto dal Regolamento DORA, sono tenute ad elaborare (e attuare) una politica di gestione delle risorse ICT, e delle procedure di gestione dei rischi informatici, al fine di:

1. garantire la separazione dei compiti nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità in materia ICT, in modo tale da limitare il conflitto d'interessi;
2. garantire il monitoraggio dello stato delle risorse ICT durante il loro ciclo di vita, così da utilizzarle e mantenerle in modo efficace;
3. garantire l'ottimizzazione del funzionamento dei sistemi ICT e che le prestazioni dei sistemi e della capacità ICT soddisfino gli obiettivi aziendali e di sicurezza delle informazioni previsti;
4. garantire una gestione e un funzionamento quotidiano che siano efficaci e regolari dei sistemi di ICT, riducendo al minimo il rischio di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati;
5. garantire la sicurezza delle reti;
6. fornire adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l'uso improprio dei dati;
7. preservare la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.12. **KIRB: Pubblicato in GU UE il Regolamento Delegato sulle condizioni per calcolare i requisiti patrimoniali**

Banca, SIM

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 giugno 2024 il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1780 del 13 marzo 2024, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* – "**CRR**") in merito alle norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali gli enti sono autorizzati a calcolare i requisiti patrimoniali delle esposizioni cartolarizzate ("**Kirb**").

Secondo quanto previsto dal Regolamento CRR, gli enti possono calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione, utilizzando il metodo basato sui rating interni (c.d. "**SEC-IRBA**").

L'autorizzazione preventiva a utilizzare il metodo basato sui rating interni, comprese le stime interne della perdita in caso di default (LGD) e dei fattori di conversione, è richiesta per ciascuna classe di esposizioni, per ciascun sistema di *rating* utilizzato e per ciascun metodo applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione.

Secondo quanto previsto dall'art. 258 CRR, gli enti devono applicare il SEC-IRBA se sono in grado di calcolare il Kirb in conformità a quanto previsto dall'art. 255 CRR: pertanto, le esposizioni al dettaglio devono essere trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati.

Vista la peculiare natura della struttura delle cartolarizzazioni e delle esposizioni sottostanti, è fondamentale adottare RTS che specifichino ulteriormente le condizioni alle quali gli enti possono calcolare il Kirb per i portafogli di esposizioni cartolarizzate.

Pertanto, le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, Capo 3, del Regolamento CRR devono essere adattate al fine di determinazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.13. **Gruppi di SIM: pubblicato in GU UE il Regolamento Delegato sui metodi di consolidamento prudenziale**

SIM

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) n. 2024/1771 del 13 marzo 2024, che integra il Regolamento (UE) n. 2019/2033 ("IFR") con le norme tecniche di regolamentazione che riportano i dettagli dell'ambito di applicazione e dei metodi di consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento (di seguito "SIM").

Per assicurare l'efficacia e la neutralità della vigilanza su base consolidata, è risultato necessario stabilire i criteri che permettono alle Autorità nazionali competenti ("ANC") di determinare l'esistenza di legami di filiazione per tutti i gruppi di SIM nell'UE.

Al fine di considerare i legami per la vigilanza su base consolidata, sono state incluse le imprese strumentali, gli enti finanziari, le SIM e gli agenti collegati nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale dell'impresa madre nell'Unione Europea in cui è stabilito il controllo, è esercitata un'influenza dominante oppure si rilevano una direzione unitaria o legami orizzontali.

Secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *b*), della Direttiva 2013/34/UE, l'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di SIM deve comprendere i casi in cui le entità del gruppo di SIM sono sottoposte a direzione unitaria.

Al fine di determinare se tali entità siano sottoposte a direzione unitaria, le ANC dovranno disporre di prove concrete dell'esistenza di un coordinamento efficace delle politiche finanziarie e gestionali di suddette entità.

Secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 7, lettere *a*) e *b*), della Direttiva 2013/34/UE, l'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di SIM deve comprendere anche i casi di legami orizzontali intercorrenti tra due entità, delle quali una non è una filiazione dell'altra e dove è pertanto impossibile determinare un'impresa madre nell'Unione Europea. In questi casi è opportuno che l'ANC determini l'entità che dovrebbe effettuare il consolidamento e che, *inter alia*, dovrebbe assumere il ruolo di impresa madre nell'UE.

Nel calcolare il requisito patrimoniale minimo permanente consolidato di un gruppo di SIM, le imprese madri nell'UE dovranno aggiungere i requisiti patrimoniali minimi permanenti di ciascuna SIM al capitale iniziale degli enti finanziari soggetti a tale tipo di requisito patrimoniale, in particolare le SGR, gli IP e gli IMEL.

Per determinare il requisito consolidato relativo alle spese fisse generali ai fini del consolidamento prudenziale, un'impresa madre nell'UE dovrà calcolare l'importo delle spese necessarie al gruppo di SIM sommando le spese dell'impresa madre nell'UE e quelle delle entità consolidate sotto il profilo prudenziale in tale gruppo e, se non già inclusi, i costi degli agenti collegati.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

2.1. AML e IVASS: pubblicato il Provvedimento n. 144/2024 in materia di governance AML

Assicurazio
ne, Interme
diario
assicurativo

Con Provvedimento n. 144/2024 del 4 giugno 2024 (di seguito, anche, il "**Provvedimento**"), l'IVASS ha apportato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 44/2019 (di seguito, anche, il "**Regolamento IVASS**"), recante le Disposizioni attuative in materia di *compliance* e *governance* antiriciclaggio, dirette a prevenire l'utilizzo delle assicurazioni e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio ("**ML**") e di finanziamento del terrorismo ("**FT**").

Le modifiche fanno seguito alla pubblica consultazione che l'Istituto ha avviato lo scorso anno, e terminato il 14 luglio 2023, al fine di implementare gli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/05) relativi alle politiche e alle procedure di *compliance* e al ruolo (e alle responsabilità) del Responsabile antiriciclaggio ("**Responsabile AML**").

Inoltre, vengono date alcune linee guida sulle modalità di esternalizzazione e sulle politiche, i controlli e le procedure a livello di gruppo.

Le modifiche più significative al Regolamento IVASS n. 44/2019 riguardano:

1. L'introduzione del concetto di "Organo con funzione di gestione", insieme all'individuazione dei compiti allo stesso assegnati, e il "Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio" ("**Consigliere AML**"); in particolare:

- tutti i destinatari della normativa AML identificheranno un componente dell'organo di gestione responsabile della complessiva conformità con la normativa in materia di AML/CFT;
- il Consigliere AML dovrà assicurare che l'organo amministrativo abbia piena consapevolezza in merito ai rischi ML/FT cui l'impresa è esposta, nonché di fornire gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali preposte;
- la nomina del Consigliere AML dovrà essere effettuata non oltre il primo rinnovo degli organi sociali successivamente alla pubblicazione del Provvedimento e comunque entro, e non oltre, la data del 30 aprile 2026.

2. Con riguardo alla Funzione di verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo ("**Funzione AML**"):

- è stata modificata la disciplina dei rapporti tra il Titolare della Funzione AML e il Consigliere AML;
- è stato inserito l'obbligo di consultare la Funzione AML nei casi in cui l'apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta, per legge, all'approvazione di un Alto Dirigente.

3. L'esternalizzazione:

- può avere a oggetto esclusivamente i compiti della Funzione AML; non può invece essere oggetto di *outsourcing* la responsabilità della Funzione;
- deve essere sempre nominato un Titolare della Funzione AML che affettui compiti

di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate.

4. Relativamente ai Gruppi:

- dovrà essere individuato un Consigliere AML di gruppo (tra i componenti dell'organo con funzione di gestione dell'ultima società controllante italiana);
- dovranno essere accuratamente dettagliati i suoi compiti, che comprendono:
 - A) il coordinamento tra le Funzioni AML delle singole componenti del gruppo;
 - B) la redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo;
 - C) la presentazione agli organi dell'ultima controllante italiana di una relazione annuale;
 - D) l'elaborazione di procedure, standard e metodologie a livello di gruppo;

- dovranno essere definite procedure di controllo a livello di gruppo.

Il Provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino e sul sito web dell'IVASS; è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.2. **AML: alla UIF il compito di raccogliere informazioni sui trasferimenti di fondi extra-UE**

Tutti gli operatori

L'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia ("**UIF**"), in data 6 giugno 2024, ha comunicato che, a seguito delle modifiche apportate dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2878/2023 al Regolamento (UE) n. 833/2014, recante "misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina", è stata incaricata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ("**CSF**") alla ricezione e raccolta dei dati sui trasferimenti extra-UE dei fondi.

Di conseguenza, gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dalla data del 1° luglio 2024, sono tenuti a trasmettere le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi extra-UE, il cui importo, singolo o cumulativo, nel corso del semestre, sia stato superiore ad EUR 100.000.

Il tutto, in caso di trasferimenti di fondi avviati, direttamente o indirettamente, per persone giuridiche, entità e gli organismi stabiliti nell'Unione Europea, i cui diritti di proprietà sono posseduti (indirettamente o direttamente) per oltre il 40% da:

1. una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia;
2. un cittadino russo;
3. una persona fisica residente in Russia.

Il primo invio potrà essere eseguito a partire dal 1° luglio 2024 e completato entro 15 luglio 2024. In particolare, esso riguarderà i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Per attuare suddetta delega, l'UIF ha creato la rilevazione "Trasferimenti Russi" ("**TRU**").

Per maggiori dettagli circa le indicazioni operative sulla trasmissione delle informazioni, cliccare [qui](#).

Successivamente, in 20 giugno 2024, l' UIF ha reso disponibili:

- lo Schema XML, ovvero un file XML contenente dei dati di esempio e
- un file XML relativo alla comunicazione di annullamento.

È stato altresì integrato lo schema segnaletico, precisando quali sono i possibili valori che può assumere il campo "Modalità di Trasferimento".

Il primo invio potrà quindi essere eseguito a partire dalla data del 1° luglio 2024, e dovrà essere completato entro il 15 luglio 2024, e riguarderà i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.3. Bankit: disponibile il 48° aggiornamento della Circolare n. 285/2013

Banca

In data 20 giugno 2024 la Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento n. 48 alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, di modifica della disciplina sul rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (c.d. "IRRBB").

Le modifiche attuano gli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/14) emanati in attuazione dell'articolo 84, paragrafo 6, della Direttiva "CRD IV" (Direttiva 2013/36/UE), i quali definiscono i criteri per identificare, valutare, gestire e attenuare il rischio derivante da potenziali oscillazioni dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione degli enti.

L'aggiornamento, in particolare, modifica gli Allegati tecnici C e C-bis del Capitolo n. 1 riferito al "Processo di controllo Prudenziale" (v. Parte Prima, Titolo III, Circolare n. 285/2013).

Le novità più importanti riguardano:

- il perimetro di valutazione del rischio, con l'introduzione di esplicite indicazioni per il trattamento di posizioni specifiche;
- la valutazione di materialità delle componenti di rischio;
- l'introduzione di una soluzione attuativa per tutte le componenti soggette a valutazione di materialità;
- la differenziazione di valutazione in base agli scenari.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dalla data del 21 giugno 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.4. Rischio di mercato: disponibili i Progetti finali di RTS EBA sui nuovi modelli IMA

Banca, SIM

Il 20 giugno 2024 sono stati pubblicati dall'EBA i progetti finali di RTS per la valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche ai nuovi modelli interni per il rischio di mercato (di seguito anche i "**Progetti**").

Gli RTS riguardano le condizioni per valutare la rilevanza delle estensioni e delle modifiche dei modelli interni alternativi (di seguito "**IMA**"), oltre che delle modifiche al sottoinsieme dei fattori di rischio modellabili, applicabili nel nuovo *Fundamental Review Trading Book* ("**FRTB**").

Suddetti Progetti sono stati elaborati tenendo conto dell'articolo 325 *terquingages*, paragrafo 8, lettera a), del Regolamento "CRR" (Regolamento (UE) n. 575/2013), e dovranno essere formalmente recepiti dalla Commissione UE ad integrazione del CRR.

Il Regolamento CRR permette agli istituti di credito di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando l'IMA, previa autorizzazione delle Autorità nazionali competenti ("**ANC**").

Gli RTS elaborati da EBA distinguono tra (i) estensioni e modifiche rilevanti nell'ambito del metodo IMA, che devono essere approvate dalle ANC, ed (ii) estensioni e modifiche non rilevanti, che devono essere notificate alle ANC con un preavviso di quattro settimane.

Quest'ultima categoria è ulteriormente ripartita in due sottocategorie:

1. estensioni e modifiche notificate con informazioni aggiuntive;
2. estensioni e modifiche con informazioni di base.

Gli RTS comprendono altresì:

- i principi guida che gli istituti di credito dovrebbero considerare nel processo di categorizzazione;
- le disposizioni sull'attuazione delle estensioni e delle modifiche;
- i requisiti di documentazione.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.5. Informativa al pubblico degli enti: pubblicata la bozza finale di ITS EBA

Banca, SIM

In data 21 giugno 2024 è stata pubblicata dall'EBA la bozza finale di ITS sull'informativa al pubblico da parte degli istituti, che implementa le modifiche al quadro informativo del Terzo Pilastro introdotte dal Regolamento (UE) n. 2024/1623 (c.d. "**CRR III**"), in modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. "**CRR**").

Gli ITS permettono ai partecipanti al mercato di disporre di sufficienti informazioni per valutare i profili di rischio degli istituti e comprendere la conformità ai requisiti del CRR III.

Inoltre, consentono di implementare l'informativa prudenziale del CRR III includendo nuovi requisiti relativi:

- all'*output floor*;
- al rischio di credito;
- al rischio di mercato;
- al rischio CVA;
- al rischio operativo.

Gli ITS prevedono altresì un'informativa transitoria sulle esposizioni alle crypto-attività e forniscono agli istituti una serie completa di informative, promuovendo, allo stesso tempo, la disciplina di mercato.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.6. **IVASS: disponibile il Provvedimento n. 147 del 20 giugno 2024 recante modifiche in materia di distribuzione assicurativa**

Assicurazione, Intermediario assicurativo

Con Provvedimento del 20 giugno 2024 n. 147 (di seguito il "**Provvedimento**"), l'IVASS, ha modificato e integrato i propri Regolamenti del 2 agosto 2018, nn. 40 e 41, recanti rispettivamente:

- le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, e
- le disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Viste le criticità riscontrate all'esito delle verifiche condotte sull'applicazione della regolamentazione, l'IVASS ha ritenuto necessario elaborare nuove disposizioni al fine di rafforzare l'efficacia dell'informativa resa al contraente, con l'auspicio di innalzarne la tutela in tutte le fasi del rapporto con il distributore; in particolare, secondo l'IVASS, risulta necessario avere documenti che siano:

1. chiari ed esaurienti,
2. non fuorvianti e non ridondanti,
3. sintetici ma completi.

In particolare, affinché il contraente abbia una conoscenza totale delle caratteristiche del prodotto, le informative precontrattuali sul prodotto e sul distributore devono essere redatte con un linguaggio chiaro e sintetico, assicurando la completezza delle informazioni essenziali. Gli interventi tengono altresì in considerazione la necessità di assicurare l'adeguato coordinamento e la coerenza con l'evoluzione normativa, di matrice europea e nazionale, in materia di finanza sostenibile.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.7. **EBA: pubblicata la bozza finale di modifica degli RTS sul metodo "SA-CRR"**

Banca, SIM

In data 24 giugno 2024 è stata pubblicata dall'EBA la bozza finale di modifica degli RTS sul metodo standardizzato per il rischio di controparte (c.d. "**SA-CCR**").

Le modifiche al regolamento sui requisiti patrimoniali (Regolamento (UE) n. 2024/1623 – “**CRR III**”) hanno esteso il mandato dell'EBA di specificare la formula per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni relativamente al sistema SA-CCR.

Oltre alla formula del delta di vigilanza per le opzioni sui tassi d'interesse compatibili con i tassi d'interesse negativi, il mandato prevede ora anche la specificazione della formula del delta di vigilanza per le opzioni su materie prime compatibili con i prezzi negativi delle materie prime.

La bozza di RTS specifica altresì:

1. il metodo per identificare le operazioni con un solo fattore di rischio rilevante o con più fattori di rischio rilevanti, e per identificare il più rilevante di tali fattori di rischio;
2. le formule per calcolare il delta di vigilanza delle call e delle put mappate nelle categorie di rischio di tasso di interesse o di commodity, compatibili con i tassi di interesse negativi o i prezzi delle commodity, e la volatilità di vigilanza adatta a suddette formule;
3. il metodo per definire se un'operazione è una *long position* o una *short position* nel driver di rischio primario o nel driver di rischio più rilevante della categoria di rischio in questione.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3. Orientamenti, linee guida e Q&A

3.1. ESG: disponibili i primi tre documenti EFRAG di guida all'attuazione degli standard ESRS

Tutti gli operatori

Il 31 maggio 2024 sono stati resi noti da parte dell'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) i primi tre documenti di guida all'attuazione dei principi di rendicontazione della sostenibilità (c.d. "ESRS" - *European Sustainability Reporting Standards*), diretti a standardizzare il modo in cui le imprese UE rendono conto del loro impatto ambientale, sociale e di governance, ovvero:

- EFRAG IG 1: "Valutazione della materialità";
- EFRAG IG 2: "Catena del valore";
- EFRAG IG 3: "Dati dettagliati sugli ESRS e nota esplicativa di accompagnamento".

Questi documenti rappresentano una guida essenziale per garantire che le organizzazioni implementino e rispettino gli standard ESRS, promuovendo, *inter alia*, la trasparenza e la coerenza del *reporting* di sostenibilità.

In particolare:

EFRAG IG 1:

- spiega alle imprese come eseguire l'*assessment* di materialità;
- definisce il concetto di impatto e di materialità finanziaria, illustrando diversi esempi;
- riporta alcune FAQ in merito alla doppia valutazione di materialità.

EFRAG IG 2:

- stabilisce i requisiti di rendicontazione per la catena del valore, dalla valutazione della materialità alle politiche e alle azioni, fino alle metriche e agli obiettivi;
- definisce i confini del gruppo per la rendicontazione della sostenibilità, compreso il concetto di controllo operativo negli standard ambientali;
- include alcune FAQ per ulteriori informazioni e una "mappa della catena del valore" che riassume le implicazioni della catena del valore per ogni requisito di divulgazione in tutti gli ESRS.

EFRAG IG 3:

riporta in un file Excel l'elenco completo del Set 1 ESRS dei requisiti dettagliati di ciascun requisito di divulgazione e dei relativi requisiti di applicazione.

Il file contiene altresì informazioni aggiuntive, come i tipi di requisiti (ad esempio, quantitativi o qualitativi) o se questi siano soggetti a disposizioni transitorie.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.2. Revisione del framework prudenziale delle imprese di investimento: avviata la consultazione EBA e ESMA

CASP,
Operatore c
rowdfunding

Il 3 giugno 2024 l'EBA e ESMA hanno posto in consultazione un documento di discussione su una potenziale revisione del quadro prudenziale delle imprese di investimento (di seguito solo il "**Documento**").

In particolare, il Documento affronta i seguenti temi:

, SGR, SIM

1. l'adeguatezza degli attuali requisiti prudenziali;
2. l'analisi della metodologia esistente;
3. i rischi non coperti dall'attuale quadro normativo.

Inoltre, il Documento analizza le implicazioni dell'adozione del nuovo pacchetto bancario europeo (CRD VI/CRR 3) in relazione:

- al portafoglio di negoziazione;
- alla revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione;
- agli aggiustamenti della valutazione del credito.

Vengono altresì presi in esame il consolidamento prudenziale e la possibile estensione ai fornitori di servizi di *crowdfunding* e di *crypto-attività*.

A tal proposito, il Documento definisce una panoramica dell'interazione dell'IFD/IFR con i requisiti applicabili alle società di gestione di OICVM e ai GEFIA che forniscono servizi MiFID su base accessoria, o alle imprese di investimento che forniscono servizi di *crypto-attività*.

Il documento di discussione tratta altresì gli aspetti relativi alle remunerazioni in relazione alle imprese di investimento, ai GEFIA e alle società che gestiscono OICVM, tra cui:

- l'ambito di applicazione;
- le *remuneration policies*;
- i requisiti relativi alle remunerazioni variabili, la loro supervisione, la divulgazione e la trasparenza.

La consultazione è aperta fino al 3 settembre 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.3. **Intelligenza Artificiale: orientamenti dal Garante europeo per la privacy**

Tutti gli operatori

Il Garante europeo per la protezione dei dati (di seguito solo "**Garante**") ha reso noto i primi orientamenti (di seguito gli "**Orientamenti**") su come garantire la conformità in materia di "*dataprotection*" in caso di ricorso a sistemi di Intelligenza artificiale generativa (di seguito solo "**AI generativa**").

Questi Orientamenti intendono fornire consigli e istruzioni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione Europea sul trattamento dei dati personali nel momento in cui si utilizzano sistemi di IA generativa, nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2018/1725.

Nonostante suddetto Regolamento non menzioni in maniera esplicita il concetto di AI generativa o, semplicemente, di Intelligenza Artificiale, resta essenziale conferire la giusta interpretazione e applicazione dei principi di protezione dei dati al fine di ottenere un uso vantaggioso di questi sistemi, che non danneggino i diritti e le libertà fondamentali delle persone. Tenuto conto che la tecnologia di AI evolve velocemente, gli strumenti e i mezzi impiegati per fornire questi tipi di servizi sono diversi e possono mutare molto rapidamente; di conseguenza,

gli Orientamenti sono stati scritti al fine di coprire il maggior numero possibile di scenari e ambiti di applicazione.

Gli Orientamenti sono così strutturati:

1. domande chiave;
2. risposte iniziali con alcune conclusioni preliminari;
3. ulteriori chiarimenti o esempi.

Entro 12 mesi dovranno essere aggiornati, perfezionati e ampliati così da prendere in considerazione ulteriori elementi necessari a supportare le istituzioni europee nello sviluppo e nell'implementazione di questi sistemi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.4. ESG: dall'ESAs i Final Reports

Tutti gli operatori

Il 4 giugno 2024, le ESAs (*European Supervisory Authorities*, di seguito le “**Autorità**”) hanno rilasciato i rispettivi “*Final Report*” con tutte le indicazioni relative al rafforzamento della vigilanza, congiuntamente con le raccomandazioni per migliorare le pratiche di mercato, con riguardo alle dichiarazioni di sostenibilità fuorvianti (c.d. “*greenwashing*”).

Nei relativi rapporti, le Autorità hanno ribadito il significato di *greenwashing*, ovvero la pratica in cui le dichiarazioni, le azioni o le comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro ed equo il profilo di sostenibilità sottostante di un’entità, di un prodotto o di un servizio finanziario.

Questa pratica può essere fuorviante sia per i consumatori ma anche per gli investitori o altri partecipanti al mercato.

Le ESAs sottolineano altresì che gli operatori dei mercati finanziari hanno la responsabilità di fornire informazioni sulla sostenibilità che siano corrette, chiare e non fuorvianti.

Ciascuna delle tre ESAs fornisce quindi il proprio bilancio dell’attività di vigilanza svolta sui rischi di *greenwashing*, rimarcando, *inter alia*, la necessità di adottare le necessarie misure, predisponendo, in prospettiva, quelle per rafforzare progressivamente la vigilanza nel prossimo futuro.

Per consultare il rapporto dell'ESMA, cliccare [qui](#).

Per consultare il rapporto dell'EBA, cliccare [qui](#).

Per consultare il rapporto dell'EIOPA, cliccare [qui](#).

3.5. IVASS: al via l'attività di mystery shopping

Assicurazione, Intermediario assicurativo

Il 4 giugno 2024 l'IVASS ha comunicato l'avvio del primo esercizio congiunto di “*mystery shopping*” per il settore assicurativo italiano, in coordinamento con l'EIOPA.

I c.d. “*mystery shoppers*”, ricoprendo il ruolo di potenziali clienti, si recheranno presso un campione selezionato di banche, poste e agenzie al fine di verificare (sotto copertura) le concrete modalità di offerta delle polizze assicurative.

I risultati dell’esercizio congiunto consentiranno così di avere a disposizione osservazioni comparabili a livello europeo e maggiori elementi informativi, al fine di rafforzare la tutela degli

assicurati.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.6. Outsourcing: la nuova Guida BCE all'outsourcing dei servizi cloud ai terzi fornitori

Banca

Il 3 giugno 2024 è stata avviata dalla BCE una consultazione pubblica sulla sua nuova “Guida all'esternalizzazione dei servizi *cloud* ai terzi fornitori di tali servizi”, che terminerà il 15 luglio 2024.

La Guida concerne i rischi e le *best practices* osservate dalla vigilanza congiunta nell'ambito della vigilanza continua e delle ispezioni in loco.

Le banche utilizzano sempre più frequentemente servizi di *cloud computing* offerti da fornitori di servizi terzi, in quanto potenzialmente più economici, più flessibili e più sicuri, ma la dipendenza da terzi può anche esporre le banche a particolari tipi di rischi, come quello della sicurezza informatica e delle possibili interruzioni dell'attività.

Inoltre, il mercato dei servizi *cloud* è un mercato fortemente concentrato, in quanto molte banche fanno affidamento a pochi fornitori di servizi situati in Paesi extraeuropei.

Per questi motivi, la BCE ritiene che costituisca una *best practice* per le banche prendere esplicitamente in considerazione questi rischi.

In aggiunta, la BCE ha individuato diverse vulnerabilità negli accordi di *outsourcing* informatico delle banche nel corso del processo di revisione e valutazione prudenziale 2023: di conseguenza, la gestione del rischio di terzi, inclusa l'esternalizzazione del *cloud*, rimane in cima alla lista delle priorità di vigilanza della BCE per il biennio 2024-2026.

All'esito della consultazione, la BCE pubblicherà i commenti ricevuti, congiuntamente ad una dichiarazione dei *feedback* e alla Guida finale.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.7. Commissioni di performance del gestore: Q&A dall'ESMA

SGR

Il 28 maggio 2024 sono state pubblicate dall'ESMA due Q&A con riferimento alla Direttiva AIFMD (Direttiva 2011/61/UE) con particolare sulle commissioni di *performance* del gestore dei fondi.

Di seguito gli esiti delle Q&A:

Q&A n. 2174

Domanda: “Se un gestore applica un indicatore di riferimento aggiuntivo al modello di commissione di *performance* (ad esempio, un *hurdle rate* in aggiunta al modello *High-Water Mark* o al modello di *benchmark*), il periodo di riferimento minimo per la *performance* deve essere applicato all'indicatore di riferimento aggiuntivo?”

Risposta:

Il periodo minimo di riferimento per la *performance*, tenuto conto dei paragrafi n. 40-42 delle "Linee guida ESMA sulle commissioni di *performance* negli OICVM e in alcuni tipi di FIA", deve essere applicato al modello di commissione di *performance*.

Nonostante questo, il gestore non è tenuto ad applicare il periodo minimo di riferimento della *performance* all'indicatore aggiuntivo di riferimento, se:

- la combinazione finale (ossia: il modello di commissione di *performance* più l'indicatore aggiuntivo di riferimento) non comporta un aumento delle commissioni per gli investitori rispetto all'utilizzo del solo modello di commissione di *performance*;
- il modello di commissione di *performance* (escluso l'indicatore aggiuntivo di riferimento) è coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica d'investimento del fondo, in linea con l'orientamento n. 2.

Q&A n. 2176

Domanda: "Il gestore di un Fondo di Fondi può applicare commissioni di *performance*?"

Risposta:

In linea con il paragrafo n. 18 delle Linee guida, il gestore di un Fondo di Fondi dovrebbe essere in grado di dimostrare all'Autorità Nazionale Competente che il modello di commissione di *performance* di un fondo da lui gestito costituisce un incentivo ragionevole per il gestore ed è allineato con gli interessi degli investitori: in questo contesto, come principio generale, quando la politica d'investimento di un fondo d'investimento richiede una gestione attiva del fondo e l'allocatione nei fondi sottostanti ha un impatto considerevole sulla *performance* del fondo, le commissioni di *performance* per il gestore del fondo potrebbero ritenersi giustificate.

La valutazione di come le commissioni di *performance* siano giustificate alla luce della politica di investimento del fondo dovrebbe essere contenuta nella documentazione del fondo, compreso il regolamento del fondo o l'atto costitutivo, e può essere rivista, ove necessario, dall'autorità nazionale garante della concorrenza.

Per essere indirizzati al Q&A n. 2174, cliccare [qui](#).

Per essere indirizzati al Q&A n. 2176, cliccare [qui](#).

3.8. **MiCAR: dall'EBA le Linee Guida e le Bozze finali di RTS in materia di governance, conflitti d'interesse e remunerazione per gli emittenti ART**

CASP,
Operatore
Crypto

Il 6 giugno 2024 sono state pubblicate da parte dell'EBA le Linee Guida e le Bozze finali delle norme tecniche di regolamentazione ("RTS") in materia di *governance*, conflitti d'interesse e remunerazione per gli emittenti di *token* (*Asset-Referenced Token* – "ART"), nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2023/1114 ("MiCAR").

Il pacchetto in questione, in materia di *governance* e remunerazione per gli emittenti ART, comprende:

1. le Linee Guida sul contenuto minimo degli accordi di *governance* per gli emittenti ART, che specificano ulteriormente le diverse disposizioni di *governance* inserite nel MiCAR, tenuto conto del principio di proporzionalità; chiariscono altresì i compiti, le responsabilità e l'organizzazione dell'organo di gestione e le disposizioni organizzative degli emittenti, compresa la sana gestione dei rischi in tutte e tre le linee di difesa;
2. una Bozza finale di RTS sul contenuto minimo degli accordi di *governance* sulla politica retributiva, ovvero (i) per garantire che le politiche retributive promuovano la sana ed efficace gestione del rischio degli emittenti, (ii) non creino incentivi a ridurre gli *standard* di rischio e (iii) assicurino la coerenza intersettoriale;

3. una Bozza finale di RTS sui conflitti d'interesse per gli emittenti ART, che specifica i requisiti per le politiche e le procedure sui conflitti di interesse, ovvero:

- identificare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse in modo efficace;
- garantire la disponibilità di risorse sufficienti per la loro gestione;
- prestare particolare attenzione ai conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione alla riserva di attività;
- nel caso in cui l'emittente ART sia membro di un gruppo, devono tenere altresì in considerazione anche qualsiasi circostanza che possa dare origine a un conflitto d'interessi, a causa della struttura e delle attività commerciali di altre entità all'interno del gruppo.

Le Linee Guida verranno applicate decorsi 3 mesi dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'EBA, che invece presenterà le bozze di RTS alla Commissione UE per l'approvazione finale.

Per consultare le Linee Guida, cliccare [qui](#).

Per consultare la Bozza finale di RTS in materia di *governance* sulla politica retributiva, cliccare [qui](#).

Per consultare la Bozza finale di RTS sui conflitti di interesse, cliccare [qui](#).

3.9. EBA: aperta la consultazione di RTS sulla standardizzazione del rischio operativo

Banca, SIM

Il 6 giugno 2024 è stata avviata da parte dell'EBA una consultazione su tre serie di progetti di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") dirette a standardizzare la raccolta e la registrazione delle perdite da rischio operativo, con riferimento al Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (di seguito "CRR").

In particolare:

- la bozza di RTS riferita ad una "tassonomia del rischio operativo" fornisce una tipologia di eventi di rischio operativo che gli istituti devono utilizzare per la registrazione degli eventi di perdita da rischio operativo, in conformità con l'attuale quadro normativo e con gli standard internazionali;
- la bozza di RTS sui casi in cui sarebbe indebitamente oneroso per un ente calcolare la perdita annuale del rischio operativo. In tali situazioni, la bozza di RTS prevede una deroga temporanea all'obbligo di calcolare la perdita annuale per rischio operativo;
- la bozza di RTS sugli adeguamenti dei dati sulle perdite di un ente in seguito all'inserimento di perdite derivanti da entità o attività fuse o acquisite, fornisce indicazioni sulla valuta e sulla tassonomia del rischio operativo da impiegare nel momento in cui si inglobano le serie di dati sulle perdite delle entità o attività fuse.

La consultazione rimarrà aperta fino al 6 settembre 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.10. Prospetto informativo: FAQ Consob

Emittente,
SGR

Il 7 giugno 2024 sono state pubblicate dalla CONSOB alcune FAQ relative al prospetto informativo, per assistere emittenti, offerenti e richiedenti nell'interpretazione e nell'applicazione del quadro normativo vigente, delineato dal Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento prospetto**"), e dai Regolamenti Delegati (UE) n. 2019/979 e n. 2019/980 (i "**Regolamenti Delegati**").

Le FAQ forniscono chiarimenti su questioni comunemente sollevate durante la preparazione e il processo di approvazione del prospetto informativo presso CONSOB: non sono vincolanti, ma fungono da guida interpretativa per affrontare al meglio il Regolamento prospetto e i relativi Regolamenti Delegati.

In ogni caso, la CONSOB raccomanda di consultare le Linee Guida e i Q&A dell'ESMA per una lettura e comprensione più approfondita.

Si riepilogano, qui di seguito, i temi affrontati dalle FAQ:

1. la disciplina applicabile;
2. il *prefiling*;
3. la domanda di approvazione;
4. il contenuto del prospetto;
5. l'istruttoria sul prospetto;
6. il deposito del prospetto;
7. la pubblicazione del prospetto approvato;
8. la validità del prospetto e supplementi;
9. la pubblicità;
10. la notifica del prospetto in altri paesi dell'Unione;
11. gli avvisi sul prospetto;
12. le condizioni definitive;
13. i contributi di vigilanza;
14. l'archivio prospetti.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.11. Fornitori di servizi di crowdfunding: Q&A dall'ESMA

Operatore c
rowdfunding

Il 27 maggio 2024 sono state pubblicate dall'ESMA diverse Q&A in materia di fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (c.d. "**CSP**").

Di seguito si riportano le risposte ai relativi quesiti:

Q&A n. 2199

Domanda: "*Tutti i CSP (Crowdfunding Service Provider – fornitori di servizi di crowdfunding) che facilitano la concessione di prestiti devono avere un quadro di gestione del rischio? Tale quadro deve essere basato su categorie di rischio per i prestiti offerti dal CSP?*"

Risposta:

Considerato che l'art. 20, par. 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 2020/1503 ("**ECSPR**") prevede che tutti i CSP, che agevolano la concessione di prestiti, pubblichino annualmente una dichiarazione di risultato sul tasso di inadempienza previsto ed effettivo di tutti i prestiti agevolati dal CSP per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio stabilite nel quadro di gestione del rischio, l'ESMA ritiene che il quadro di gestione del rischio di ciascun CSP debba considerare i rischi dei prestiti intermediati sulla loro piattaforma, classificandoli in

categorie di rischio che corrispondono ai rischi/probabilità di inadempienza di tali prestiti. In questo modo, i CSP possono correttamente valutare i rischi dei prestiti che offrono sulla loro piattaforma e pubblicare informazioni corrette sul tasso di inadempimento effettivo e previsto di tali prestiti.

Q&A n. 2200

Domanda: *“Come ci si deve comportare con un’eventuale eccedenza di rischio proprio della polizza assicurativa che i CSP sottoscrivono per rispettare le tutele prudenziali stabilite dall’art. 11 dell’ECSPR?”*

Risposta:

A parere dell’ESMA, nel momento in cui la polizza assicurativa utilizzata da un CSP per soddisfare le garanzie prudenziali lasci scoperti alcuni rischi legati alla fornitura di servizi di *crowdfunding*, il CSP dovrà utilizzare fondi propri per integrare la copertura di tali rischi, come riportato dall’art. 11, par. 2, lettera c), dell’ECSPR.

Q&A n. 2201

Domanda: *“Qual è l’anzianità tra i fondi propri e la polizza assicurativa in caso di perdite per il CSP, le cui garanzie prudenziali sono una combinazione di fondi propri e polizza assicurativa?”*

Risposta:

Secondo l’ESMA, l’ECSPR non fornisce alcuna specifica informazione sull’impatto delle perdite ottenute verso le tutele prudenziali di un CSP (e.g. se tali perdite debbano essere dedotte inizialmente dai fondi propri e successivamente dalla polizza assicurativa o in modo diverso).

Tale impatto, spiega l’ESMA, dipenderà spesso dai termini e dalle condizioni della polizza assicurativa sottoscritta dal CSP: pertanto, un CSP, le cui tutele prudenziali sono costituite da una combinazione di fondi propri e polizza assicurativa, dovrà fare molta attenzione ai termini e alle condizioni della propria polizza assicurativa per garantire che, in caso di perdite, la parte destinata a essere coperta dalla polizza assicurativa possa essere resa disponibile senza eccessivi ritardi.

Per una lettura più approfondita delle Q&A n. 2199, cliccare [qui](#).

Per una lettura più approfondita delle Q&A n. 2200, cliccare [qui](#).

Per una lettura più approfondita delle Q&A n. 2201, cliccare [qui](#).

3.12. EMIR: Q&A dall’ESMA

Tutti gli operatori

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (di seguito “**ESMA**”) ha rilasciato due nuove Q&A riferite al Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (“**EMIR**”).

In particolare:

Q&A n. 2202/2024:

“Ai fini della segnalazione ai sensi dell’EMIR, come dovrebbero essere classificati i contratti di accumulazione OTC, ossia i contratti derivati in cui l’acquirente stipula un accordo per l’acquisto di un numero predeterminato di strumenti finanziari sottostanti, ad un prezzo predefinito, al giorno, per un determinato periodo di “accumulazione”? Come dovrebbero

essere segnalati questi contratti, ai sensi dell'EMIR REFIT?"

Risposta dell'ESMA:

- Ai sensi dell'EMIR, suddetti contratti devono essere classificati come contratti a termine o opzioni, a seconda della presenza o meno di elementi di opzione in tali contratti; un contratto di accumulazione senza elementi di opzione incorporati deve essere segnalato come forward, mentre i contratti di accumulazione che incorporano uno o più elementi di opzione dovranno essere segnalati come opzioni.

- I contratti di accumulazione OTC a termine dovrebbero essere segnalati come contratti a termine; nel caso in cui si verifichi un *knockout*, la controparte dovrebbe considerarlo come se fosse una risoluzione anticipata del derivato. Questo scenario dovrebbe essere segnalato con tipo di azione "*Terminate*" e tipo di evento "*Exercise*".

Q&A n. 2203/2024:

"Il campo prezzo a livello di posizione deve essere modificato a seguito di una variazione dell'importo nozionale?"

Risposta dell'ESMA:

Secondo il parere dell'ESMA, le controparti non devono aggiornare il campo del prezzo a livello di posizione dopo che questa è stata inizialmente segnalata con tipo di azione "nuovo".

Il campo del prezzo a livello di posizione deve riflettere il prezzo della posizione al momento della prima segnalazione; pertanto, nei casi in cui il nozionale della posizione muta (aumenta o si riduce) nel tempo a causa di variabili quali l'inserimento di nuove operazioni nella posizione o la cessazione di operazioni incluse nella posizione, il campo del prezzo non deve essere aggiornato.

Per maggiori dettagli circa la Q&A n. 2022/2024, cliccare [qui](#).

Per maggiori dettagli circa la Q&A n. 2203/2024, cliccare [qui](#).

3.13. Rischio di credito di controparte: avviata una pubblica consultazione per l'estensione agli intermediari 106 TUB

*Intermediari
o 106 Tub*

In data 11 giugno 2024, la Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione sulle proposte di modifica alle proprie disposizioni in materia di rischio di credito di controparte per gli intermediari ex art. 106 TUB (v. Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, Titolo IV, Capitolo 9).

La consultazione si rifà agli intermediari ex art. 106 TUB e alle società capogruppo di gruppi finanziari italiani, alle associazioni di categoria, nonché a chiunque possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e commenti sul documento in consultazione, che possono essere trasmessi entro il 12 agosto 2024.

Tramite le suddette proposte di modifica, si vuole estendere anche ai 106 TUB la normativa prudenziale delle banche, applicabile in materia di rischio di credito di controparte ai sensi del vigente Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. *Capital Requirement Regulation* – "**CRR**").

A livello europeo, la disciplina prudenziale delle banche in tema di rischio di controparte è stata modificata con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2019/876 ("**CRR2**").

I metodi previsti dal CRR, basati (i) sull'esposizione originaria (OEM) o (ii) sul valore di

mercato (CEM), avevano mostrato una scarsa *risk-sensitivity* visto il limitato ricorso ai dati di mercato, e prevedevano un calcolo dell'esposizione al rischio (EAD) particolarmente semplificato e impreciso.

Viceversa, il metodo standardizzato (SA) era risultato sia troppo complesso da implementare –sia troppo limitato nell'ambito di applicazione, cosa che ne riduceva l'appetibilità di utilizzo per le banche.

Per far fronte a suddette criticità, con il CRR2 sono stati introdotti, in ordine di complessità crescente, i seguenti metodi:

- r-OEM (*revised Original exposure method*);
- simplified SA-CCR (*Standardised Approach for Counterparty Credit Risk*);
- SA-CCR (che recepisce lo standard di riferimento per la misurazione del rischio di controparte delle banche così come definito dal Comitato di Basilea).

Il CRR2 non ha modificato né la metodologia basata su modelli interni per le esposizioni in derivati né quella prevista per le operazioni “pronti contro termine”, che restano quelle già adottate dal CRR.

Per i 106 TUB, la disciplina attuale sul rischio di controparte si rifà al CRR e, dunque, ai metodi adottati dalle banche prima dell'entrata in vigore del CRR2.

In conformità con il “principio della vigilanza equivalente”, che prevede di applicare lo stesso trattamento prudenziale alla stessa tipologia di rischio al fine di evitare arbitraggi regolamentari e assicurare parità di condizioni, la Banca d'Italia ha quindi ritenuto necessario valutare l'allineamento del regime regolamentare oggi previsto per gli intermediari ex art. 106 TUB a quello vigente per le banche.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.14. **Green Bond UE: disponibile la risposta inviata dall'ICMA all'ESMA sulla registrazione e supervisione dei revisori esterni**

Tutti gli operatori

In data 11 giugno 2024, l'ICMA (*International Capital Market Association*) ha inviato all'ESMA la sua risposta in merito alla consultazione ESMA del 26 marzo 2024 sulla bozza di RTS relativi alla registrazione e alla supervisione dei revisori esterni, ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2631 (il “**Regolamento Green Bond**”).

Di seguito, si riporta, in sintesi, i contenuti della risposta dell'ICMA alla bozza di RTS sul Regolamento Green Bond:

- la bozza di RTS dovrebbe adottare un approccio proporzionato ai requisiti per tutti i revisori esterni (di seguito “ER”), in quanto il numero di documenti e informazioni richiesti dall'ESMA è ritenuto eccessivo e in alcuni casi sembra oltrepassare gli altri regimi normativi;
- l'interazione tra il Regolamento Green Bond e il Regolamento sui rating ESG deve essere ben definita al fine di evitare sovrapposizioni;
- gli accordi infragruppo dovrebbero essere esentati dalle norme sull'esternalizzazione;
- l'ESMA dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di richiedere un certo grado di conoscenza da parte degli ER sia della Tassonomia UE (Regolamento (UE) n. 2020/852)

sia dello stesso Regolamento Green Bond, da dimostrare tramite un'autodichiarazione.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.15. MiCAR, MiFIR e UCITS: Q&A dall'ESMA

Assicurazio
ne, Banca,
CASP,
CCP,
Operatore
Crypto,
SGR,
SICAF,
SICAV, SIM

Lo scorso 28 maggio 2024 sono state pubblicate dall'ESMA diverse Q&A in ambito MiCAR, MiFIR e Direttiva UCITS.

Di seguito, se ne riassume il contenuto.

Q&A n. 2181/2024 (MiCAR):

“Dove deve pubblicare un CASP che scambia crypto-asset in cambio di fondi o altri crypto-asset il “prezzo fisso o il metodo di determinazione del prezzo dei crypto-asset” come richiesto dall’art. 77 del MiCAR? Dove devono pubblicare le “informazioni sulle transazioni da loro concluse, come i volumi e i prezzi delle transazioni”, come richiesto dall’art. 77(4) del MiCAR?”

Risposta dell'ESMA (MiCAR):

I CASP che forniscono il servizio di scambio di cryptovalute con fondi o altre cryptovalute dovrebbero pubblicare le informazioni richieste, ai sensi dei paragrafi 2 e 4 dell’art. 77 MiCAR, in un luogo (e.g il sito internet) che sia accessibile a tutti senza registrazione.

Inoltre, le quotazioni divulgate ai sensi dell’art. 77 paragrafo 2 del MiCAR, dovrebbero ricomprendere tutti gli elementi che consentano a una parte di sapere con certezza il prezzo a cui avverrà lo scambio; le informazioni divulgate sulle operazioni eseguite (art. 77 paragrafo 4 MiCAR), dovrebbero rimanere disponibili per un periodo di tempo sufficiente, quantomeno sino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.

Q&A n. 2204/2024 (MiFIR):

A) *“Come devono essere classificati gli accumulatori, ossia i contratti derivati con cui l’acquirente si impegna ad acquistare un numero predefinito di strumenti finanziari sottostanti a un prezzo predefinito, al giorno, per un certo periodo di “accumulo”?”*

B) *“Il FI deve segnalare le singole operazioni eseguite al momento del regolamento del contratto di accumulo?”*

C) *“Il FI deve segnalare le operazioni concluse con terzi per garantire gli strumenti finanziari da vendere all’acquirente dell’accumulatore?”*

D) *“Come deve essere segnalato il contratto di accumulo?”*

Risposte dell'ESMA (MiFIR):

A) Ai fini della segnalazione dei dati sulle transazioni, gli accumulatori dovrebbero essere classificati come *forward* o opzioni, a seconda che incorporino o meno caratteristiche di opzione (e.g. prezzo di *knockout* o rapporto di cambio).

B) No.

C) e D) Sì, devono essere segnalate, e, in ordine alle modalità, l’ESMA rimanda all’allegata tabella.

Q&A n. 2173/2024 (UCITS):

“Se un gestore applica un indicatore di riferimento aggiuntivo al modello di commissione di performance (ad esempio, un hurdle rate in aggiunta al modello High-Water Mark o al modello

di benchmark), il periodo di riferimento minimo per la performance deve essere applicato all'indicatore di riferimento aggiuntivo?"

Risposta dell'ESMA (UCITS):

Secondo l'ESMA, il periodo di riferimento minimo per la performance, tenuto conto dei paragrafi 40-42 delle *Guidelines*, deve essere applicato al modello di commissione di performance.

Tuttavia, il gestore non è tenuto ad applicare il periodo minimo di riferimento della performance all'indicatore di riferimento aggiuntivo, in quanto:

- la combinazione finale (i.e. il modello di commissione di performance più l'indicatore di riferimento aggiuntivo) non comporta un aumento delle commissioni per gli investitori rispetto all'utilizzo del solo modello di commissione di performance;
- il modello di commissione di performance (escluso l'indicatore di riferimento aggiuntivo) è coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica d'investimento del fondo, in linea con l'Orientamento n. 2.

Q&A n. 2175/2024 (Fondo di Fondi - FoF):

"Il gestore di un Fondo di Fondi (FoF) può applicare commissioni di performance?"

Risposta dell'ESMA (Fondo di Fondi - FoF):

Secondo l'ESMA, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 18 delle *Guidelines*, il gestore di un FoF dovrebbe essere in grado di dimostrare all'Autorità nazionale competente ("ANC") che il modello delle commissioni di performance di un fondo da lui gestito rappresenta un incentivo ragionevole per il gestore ed è allineato con gli interessi degli investitori.

La valutazione di come le commissioni di performance siano giustificate data la politica di investimento del fondo, dovrebbe riflettersi nella documentazione del fondo e può essere rivista, ove necessario, dall'ANC.

Per consultare le Q&A n. 2181/2024 (MiCAR), cliccare [qui](#).

Per consultare le Q&A n. 2204/2024 (MiFIR), cliccare [qui](#).

Per consultare le Q&A n. 2173/2024 (UCITS), cliccare [qui](#).

Per consultare le Q&A n. 2175/2024 (Fondo di Fondi), cliccare [qui](#).

3.16. **MiCAR: pubblicato il pacchetto di RTS e Linee Guida EBA**

CASP,
Operatore
Crypto

Il 13 giugno 2024 è stato pubblicato dall'EBA un pacchetto di norme tecniche e linee guida in ambito MiCAR (di seguito il "Pacchetto MiCAR") su temi di carattere prudenziale relativi in particolare ai:

1. fondi propri,
2. requisiti di liquidità, e
3. piani di risanamento.

Il Pacchetto MiCAR comprende:

- la bozza finale di RTS che definiscono l'adeguamento dei requisiti di fondi propri e le caratteristiche minime dei programmi di *stress test* degli emittenti ART (*Asset-Referenced Tokens*) e di EMT (*E-Money Tokens*) soggetti a tali requisiti;
- i progetti finali di RTS che indicano procedura e tempi per l'adeguamento da parte di un emittente dell'importo dei fondi propri al 3% dell'importo medio della riserva di attività, nel momento in cui l'emittente in questione emette un ART o un EMT classificato come "significativo";
- la bozza finale di RTS che fornisce ulteriori dettagli sui requisiti di liquidità della riserva di attività;
- la bozza finale di RTS che specifica gli strumenti finanziari altamente liquidi;
- la bozza finale di RTS che indica il contenuto minimo della politica e delle procedure di gestione della liquidità, la quale prevede procedure per l'identificazione, la misurazione e la gestione del rischio di liquidità, una politica di emergenza e strumenti di attenuazione, nonché ulteriori elementi circa gli *stress test* sulla liquidità;
- le *guidelines* riferite ai piani di risanamento, che forniscono maggiori dettagli circa il formato e il contenuto del piano di risanamento che gli emittenti devono sviluppare e mantenere.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.17. **ESG: disponibile il Quaderno di Finanza Sostenibile Consob n. 4 del mese di giugno 2024**

Tutti gli operatori

La Consob ha diffuso il "Quaderno di finanza sostenibile n. 4" del mese di giugno 2024 (di seguito anche il "**Quaderno ESG**"), che analizza, tramite tecniche di *machine learning*, l'impatto dei fattori ESG sul rendimento industriale di oltre 850 imprese europee e statunitensi nel periodo 2007 – 2021.

Nel Quaderno ESG viene dato atto di come la crescente importanza di un modello economico sostenibile ha spinto sia i mercati finanziari che le autorità di regolamentazione a prendere seriamente in considerazione i fattori ESG.

Di seguito si riportano i principali risultati emersi dallo studio della Consob:

- il "Fattore E" ha una correlazione positiva più marcata con le *performance* finanziarie rispetto ai "Fattori S e G": dunque, le imprese con elevati punteggi ambientali tendono a registrare rendimenti migliori;
- le imprese europee e statunitensi presentano differenze nei risultati, fondamentalmente associabili ai diversi *framework* normativi vigenti nelle due giurisdizioni;
- l'utilizzo di tecniche di *machine learning* ha evidenziato che, sebbene queste possano migliorare l'analisi dei dati ESG, le attuali metodologie a disposizione continuano ad avere ancora una serie di limiti.

Lo studio della Consob dimostra come l'integrazione di fattori ESG, e l'impiego di tecnologie di *machine learning*, costituiscano un passo importante verso per la gestione e l'analisi degli investimenti ESG, offrendo così un approccio più efficiente per valutare le *performance*

aziendali.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.18. **ESG: disponibile il Parere congiunto ESAs sul processo di riforma del Regolamento SFDR**

Tutti gli operatori

In data 18 giugno 2024 è stato emesso dalle ESAs (*European Supervisory Authorities, i.e. EBA, ESMA ed EIOPA*) un parere congiunto (di seguito anche il “**Parere ESAs**”) relativo al processo di riforma del Regolamento “SFDR” (Regolamento (UE) n. 2019/2088).

Nel Parere ESAs, le tre Autorità di vigilanza chiedono al legislatore europeo un quadro coerente per la finanza sostenibile, che consideri sia la *green transition* sia una maggiore tutela dei consumatori.

In particolare, le ESAs propongono l'introduzione di due nuove categorie di sostenibilità per i prodotti finanziari, *i.e.* la categoria “sostenibile” e quella “di transizione”, al fine di garantire la massima semplificazione e comprensione ai consumatori.

Le tre Autorità chiedono alla Commissione UE di valutare di introdurre un indicatore di sostenibilità che permetta di classificare i prodotti finanziari come i fondi di investimento, le assicurazioni sulla vita e i prodotti pensionistici.

In particolare, nel Parere ESAs vengono affrontati i seguenti temi:

1. la lotta al fenomeno del *greenwashing*;
2. la rivisitazione della definizione di “investimento sostenibile”;
3. la semplificazione degli obblighi di *disclosure* verso gli investitori;
4. suggerimenti tecnici come l'individuazione dei prodotti che devono essere coperti dal SFDR e il miglioramento delle informazioni sull'impatto negativo degli investimenti sulle persone e sull'ambiente.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.19. **MiCAR: disponibile il nuovo pacchetto di norme tecniche e linee guida EBA**

CASP, Operatore Crypto

In data 19 giugno 2024 è stato pubblicato dall'EBA il pacchetto di norme tecniche e *guidelines* in ambito “MiCAR” (Regolamento (UE) n. 2023/1114) riguardanti i temi (i) delle segnalazioni, (ii) degli *stress test* sulla liquidità e (iii) dei collegi di vigilanza.

Suddetto pacchetto comprende:

- la bozza finale di RTS sull'utilizzo di *asset-referenced token* (“ART”) e di *electronic money token* (“EMT”) denominati in valuta estera come mezzo di scambio, che specifica la metodologia che gli emittenti di ART e di EMT denominati in valuta estera dovranno adottare per stimare il numero e il valore delle transazioni associate all'uso dei *token* come strumento di scambio, ai fini della segnalazione ai sensi del MiCAR;
- la bozza finale di ITS sugli obblighi di segnalazione degli emittenti di ART e EMT denominati in una valuta estera e dei CASP (*Crypto-Asset Service Providers*), che

fornisce modelli specifici e relative istruzioni per gli emittenti di ART e di EMT denominati in valuta estera per ottemperare agli obblighi di segnalazione, nonché la frequenza di segnalazione e le relative date di riferimento e di rimessa;

- le *guidelines* sugli *stress test* di liquidità, che definiscono i rischi da coprire durante le prove di stress sulla liquidità e identificano i parametri di riferimento comuni degli scenari di *stress* da ricomprendere nei *test* sulla liquidità da applicare;
- la bozza finale di RTS sui collegi di vigilanza, che specifica le condizioni in base alle quali alcuni soggetti, come i depositari della riserva di attività, le piattaforme di negoziazione e i CASP, devono essere considerati come “i più rilevanti” nella loro categoria, e le condizioni in base alle quali un’ART o un EMT significativo devono essere considerati come “utilizzati su larga scala”, al fine di definire la composizione di un collegio di vigilanza ai sensi del MiCAR.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.20. **Crypto Asset: al via l'indagine conoscitiva ESMA**

Tutti gli operatori

In data 21 giugno 2024, la Consob ha comunicato la decisione dell’ESMA di voler avviare un’indagine conoscitiva finalizzata ad ottenere maggiori informazioni relative alle entità finanziarie che prestano servizi *crypto*, avvalendosi della procedura di notifica alle Autorità nazionali competenti (“**ANC**”) ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (UE) n. 2023/1114 (“MiCAR”), applicabile dal 30 dicembre 2024.

Pertanto, le ANC italiane (*i.e.* Consob e Banca d’Italia) invitano i soggetti vigilati (con sede legale in Italia) a compilare, entro la data del 26 luglio 2024, il questionario ESMA, disponibile all’indirizzo indicato nel comunicato stampa.

Una volta ottenute le risposte, l’ESMA analizzerà i risultati e li presenterà alle ANC.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.21. **ESG: disponibile la Relazione Annuale Bankit 2023 sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici**

Tutti gli operatori

In data 25 giugno 2024 è stato pubblicato dalla Banca d’Italia il rapporto annuale (2023) sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici, relativo alla struttura di governo, la strategia e il processo adottati da Bankit, nonché i risultati raggiunti dalla stessa relativamente all’integrazione dei fattori ESG nella gestione degli investimenti e dei rischi finanziari.

Le attività oggetto del Rapporto includono:

- il portafoglio finanziario;
- le riserve valutarie;
- il Fondo pensione complementare.

Bankit ha utilizzato un metodo integrato per governare i rischi e le opportunità connessi alla sostenibilità nelle proprie strutture e strategie di investimento; in particolare:

- il “Comitato strategie e rischi finanziari”, di supporto al Direttorio nelle decisioni, valuta le proposte di investimento formulate dalla funzione di Gestione del rischio;
- il “Comitato cambiamenti climatici e sostenibilità” svolge funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento. Non ha *task* direttamente connesse con gli investimenti; tuttavia, promuove analisi che contribuiscono al miglioramento delle metodologie per gli investimenti sostenibili della Banca d’Italia.

La strategia adottata da Bankit è qui di seguito riepilogata:

1. incoraggiare la diffusione di informazioni ESG da parte di imprese, intermediari e altri operatori del sistema finanziario;
2. pubblicare analisi e guide in materia di finanza sostenibile e comunicare periodicamente i risultati conseguiti sui profili ESG, promuovendo così la diffusione della cultura ESG;
3. integrare gli indicatori ESG nella gestione di investimenti e rischi finanziari;
4. integrare l’analisi dei rischi dovuti a fattori economico-finanziari con quella dei rischi da cambiamento climatico;
5. promuovere la riconversione delle attività delle imprese in portafoglio, favorendo così una transizione ordinata verso un’economia a basse emissioni;
6. proseguire l’acquisizione di “*green bonds*”, relativamente a titoli emessi da Stati, organismi sovranazionali e agenzie di emanazione pubblica.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.22. **Idoneità degli esponenti ed azionisti di CASPs e di Emittenti di ARTs: disponibili le nuove Linee Guida EBA & ESMA**

CASP,
Operatore
Crypto

Il 27 giugno 2024 sono state pubblicate le Linee Guida EBA ed ESMA (di seguito le “**Linee Guida**”) in merito all’idoneità dei membri dell’organo di gestione e degli azionisti e dei soci rilevanti di Emittenti di Token collegati ad attività (“**ARTs**”) e dei Prestatori di servizi per le crypto-attività (“**CASPs**”) sottoposti al regime MiCAR (Regolamento (UE) n. 2023/1114). Suddette Linee Guida si inseriscono all’interno di un progetto di rafforzamento sviluppato dall’EBA e dall’ESMA per promuovere un mercato crypto trasparente, sicuro e ben regolamentato, integrando il pacchetto di *governance* recentemente diffuso.

Nel dettaglio, le Linee Guida disciplinano:

- la valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione di Emittenti ARTs e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli Emittenti ARTs stessi;
- la valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione dei CASPs e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nei CASPs stessi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.